

ASSOCIAZIONE SALTI DI GIOIA APS

Via G.Mameli, 76 - 47522 Cesena (FC)

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata **"Salti di gioia APS"** è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'associazione **"Salti di gioia APS"** ha sede in Cesena, (FC), via G.Mameli n. 76 Il mutamento della sede associativa all'interno del Comune non comporta variazioni nello statuto.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale nell'ambito seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, con specifico riferimento alle attività ludico-ricreative quali strumento imprescindibile per la formazione della persona e per la prevenzione del disagio, l'associazione si propone di:

- promuovere attività educative, ricreative e culturali;
- istituire corsi di formazione;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative formative, educative, di orientamento;
- organizzare attività ricreative e più in generale iniziative per il migliore impiego del tempo libero;
- promuovere e/o gestire ludoteche, laboratori ludico-didattici, proiezioni di film e documentari, attività di supporto allo studio, gite ed uscite ludico-ricreative ecc.
- promuovere momenti di incontro tra le famiglie intese come primario soggetto educativo;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini e con enti che operano nell'ambito educativo, culturale e ludico-

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: "A)" with a blue circular stamp.
- Middle: "Claudio"
- Bottom: "Asson Rn: Gilida Mnt - Eubr 2h"
- Far right: "Della famiglia" and "Marco D'as"

ricreativo;

- promuovere il sostegno materiale ed economico di attività educative, formative e ludico-ricreative;
- formare, promuovere e coordinare operatori nel campo educativo e formativo;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi e realizzate prevalentemente per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 4

- Associati -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Cessazione del rapporto associativo -

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente l'associato che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta con indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente

il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno i tre quarti degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà degli associati. In terza convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno una settimana dalla prima, l'assemblea è validamente costituita quando sia presente, personalmente o per delega, almeno un terzo degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati; mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nessuno associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati, previa determinazione del loro numero. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque esercizi, i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;

Marc Zaim su Zaim

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11

- Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 15

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;

- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea degli associati, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo, in quanto compatibili.

Mico Zor
Michele Zor

Alessandro Regni

Gilberto Motta

Eugenio Motta

Andrea Zor

Andrea Zor

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 20 MAR. 2024 AL N. 326 MOD. 3

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sintucci

Sintucci



